



Il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale

e

il direttore dell'Agazia italiana per la cooperazione allo sviluppo

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 recante l'ordinamento dell'amministrazione degli affari esteri;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 recante riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e in particolare l'articolo 8, comma 4, lettera e);

Vista la legge 11 agosto 2014, n. 125, recante la disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo;

Visto il decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale 22 luglio 2015, n. 113, con il quale è stato approvato il regolamento recante «Statuto dell'Agazia italiana per la cooperazione allo sviluppo», e in particolare gli articoli 2, 3, 5 e 9;

Visto il decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale 15 dicembre 2015, registrato alla Corte dei conti al n. 3151 del 21 dicembre 2015, recante approvazione del «Regolamento di organizzazione dell'Agazia italiana per la cooperazione allo sviluppo», e successive modifiche;

Visto il decreto del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 15 dicembre 2015, n. 1002/2500, recante approvazione del «Regolamento interno di contabilità dell'Agazia italiana per la cooperazione allo sviluppo»;

Vista la Convenzione triennale stipulata il 12 luglio 2019 tra il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e il direttore dell'Agazia italiana per la cooperazione allo sviluppo, che ha definito gli obiettivi dell'Agazia e ha regolato i rapporti tra il Ministero e l'Agazia per il triennio 2019-2021;

Visto l'Addendum firmato in data 5 gennaio 2021 tra il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e il direttore dell'Agazia italiana per la cooperazione allo sviluppo, che ha apportato modifiche ed integrazioni agli obiettivi stabiliti alla suddetta Convenzione;

Tenuto conto del livello di conseguimento degli obiettivi e risultati assegnati all'Agazia dall'articolo 3 della suddetta Convenzione;

Visto il parere favorevole del comitato direttivo dell'Agazia;

Visto il parere favorevole del Vice Ministro della cooperazione allo sviluppo;

CONVENGONO QUANTO SEGUE:

CAPO I

Principi Generali

Articolo 1 *(Definizioni)*

1. Ai fini della presente convenzione i seguenti termini hanno il significato di seguito indicato:
 - a) “legge istitutiva”: legge 11 agosto 2014, n. 125, recante “Disciplina generale sulla cooperazione allo sviluppo”;
 - b) “statuto”: statuto dell’Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo adottato con D.M. 22 luglio 2015, n. 113;
 - c) “Ministro”: Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale;
 - d) “Vice Ministro”: Vice Ministro della cooperazione allo sviluppo di cui all’articolo 11 della legge istitutiva;
 - e) “Ministero”: Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di cui all’articolo 12 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
 - f) “DGCS”: Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo, di cui all’articolo 20 della legge istitutiva;
 - g) “Agenzia”: Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo, istituita dall’articolo 17 della legge istitutiva;
 - h) “direttore”: il direttore dell’Agenzia di cui all’articolo 17, comma 5, della legge istitutiva;
 - i) “Comitato congiunto”: Comitato congiunto per la cooperazione allo sviluppo, di cui all’articolo 21 della legge istitutiva;
 - l) “capo missione”: capo della rappresentanza diplomatica o dell’ufficio consolare di I categoria di cui all’articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 territorialmente competente;
 - m) “documento triennale”: documento triennale di programmazione e di indirizzo di cui all’articolo 12 della legge istitutiva.

Articolo 2 *(Oggetto e durata)*

1. La presente convenzione definisce, per il periodo dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2024, gli obiettivi dell’Agenzia e regola i rapporti fra il Ministero e l’Agenzia in attuazione di quanto previsto dall’articolo 3, comma 2, dello statuto.

CAPO II

Obiettivi, risultati, risorse

Art. 3 *(Obiettivi e risultati attesi)*

1. L’Agenzia, nell’arco del triennio 2022-2024, consegue i seguenti obiettivi:
 - a) continuare il rafforzamento della struttura organizzativa, gestionale e contabile con particolare riferimento ai seguenti risultati attesi:

- 1) entro dicembre 2022 effettuare il collaudo, ex art. 102 del codice degli appalti, della piattaforma informatica “Sistake”, sviluppata nell’ambito del progetto “SvilupPa, nella parte relativa agli strumenti di valutazione partecipativa, coerentemente con le Linee Guida n. 4/2019 del Dipartimento Funzione Pubblica, e alla condivisione delle informazioni e dialogo permanente tra i soggetti della cooperazione allo sviluppo;
 - 2) entro dicembre 2022 avviare il trasferimento della sede di Roma dell’Agenzia (indicativamente l’ufficio VIII dell’Agenzia) presso l’immobile di Via Cantalupo in Sabina ed entro dicembre 2023 completare il trasferimento e raggiungere la piena funzionalità della nuova sede;
 - 3) a partire dal 2023 condurre almeno tre audit ispettive all’anno presso le sedi all’estero;
- b) garantire un’efficiente, efficace e tempestiva gestione delle iniziative di cooperazione, con particolare riferimento ai seguenti risultati attesi:
- 1) entro dicembre 2023 presentare al Comitato congiunto il manuale operativo dell’approccio per risultati di sviluppo sostenibile;
 - 2) nell’arco del triennio erogare fondi computati come aiuto pubblico allo sviluppo (“disbursements” nei termini delle regole OCSE) in misura almeno pari al volume delle risorse complessivamente trasferite dal MAECI, per interventi, entro il 31 agosto dell’ultimo anno, pari alla somma degli stanziamenti ordinari di bilancio e dei fondi trasferiti in forza del Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sulla ripartizione delle risorse del fondo di cui all’articolo 4, comma 1, della legge 21 luglio 2016, n. 145, per il finanziamento delle missioni internazionali e degli interventi di cooperazione allo sviluppo per il sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione;
 - 3) al fine di giungere a una gestione efficiente e monitorata dei flussi finanziari legati a interventi di cooperazione, arrivare a identificare alla fine del triennio, in dettaglio per ogni iniziativa le somme non ancora erogate e residue, con un’analisi e una quantificazione per natura delle diverse cause di debiti e risconti complessivi. A questo scopo trasmettere annualmente, a decorrere dal bilancio di esercizio 2023, al Ministero, insieme al bilancio consuntivo, un resoconto che progressivamente presenti l’elenco delle iniziative per cui si è in grado di dettagliare le somme non ancora erogate, quindi oggetto di risconto, ed indicare soluzioni operative fino a copertura finale di tutte le iniziative attive dell’Agenzia;
 - 4) assicurare, con l’esercizio 2024, la presentazione di una relazione sui criteri puntuali per la determinazione delle basi di calcolo ai fini dell’applicazione delle normative sul contenimento della spesa previsti dalla legislazione vigente, come richiesto dalla Circolare MEF n. 31/2018;
- c) assicurare il coinvolgimento - nella realizzazione di iniziative di cooperazione - dei soggetti di cui al capo VI della legge istitutiva, con particolare riferimento al seguente risultato atteso:
- 1) entro dicembre 2022 assicurare il coordinamento dei lavori in materia di co-progettazione e la partecipazione a quelli su co-programmazione;
 - 2) entro dicembre 2023 dare avvio alla co-progettazione nei paesi pilota;
 - 3) entro dicembre 2023 approvare almeno 1 bando di procedura pubblica per la concessione di contributi alle organizzazioni e ai soggetti di cui all’art. 26, comma 2 della legge istitutiva;
 - 4) entro dicembre 2023 adottare un modello di convenzione tra Agenzia ed Enti di ricerca ed Università e le necessarie procedure per un rafforzamento della collaborazione in materia di cooperazione allo sviluppo;
 - 5) entro dicembre 2024 avviare le attività di formazione in materia di formulazione, presentazione e gestione delle iniziative di cooperazione allo sviluppo a beneficio delle strutture amministrative di regioni, province autonome di Trento e Bolzano ed enti locali;

- 6) entro dicembre 2023 predisposizione di una proposta di Linee guida operative sul coinvolgimento del settore profit comprensiva di opzioni operative da sottoporre all'approvazione del Comitato Congiunto.
2. Il piano della performance dell'Agenzia è redatto nel rispetto degli obiettivi e risultati attesi stabiliti dalla presente Convenzione.

Art. 4

(Modalità degli stanziamenti)

1. La DGCS trasferisce all'Agenzia:
 - a) le risorse finanziarie stanziata annualmente dalla legge di bilancio per le spese di personale, per il funzionamento e per l'attuazione delle iniziative di cooperazione allo sviluppo, incluse quelle concernenti lo sminamento umanitario e il sostegno alle minoranze cristiane oggetto di persecuzioni in aree di crisi, conformemente all'articolo 18, comma 2, lettera c) della legge istitutiva e all'articolo 13, comma 2, dello statuto;
 - b) gli eventuali stanziamenti aggiuntivi disposti da provvedimenti normativi che intervengono nel corso di ciascun esercizio finanziario, ivi inclusi quelli previsti dai provvedimenti di rinnovo della partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali in base alla legge 21 luglio 2016, n. 145 e quelli conseguenti all'utilizzo del fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie previsto dall'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183.
2. Le risorse finanziarie di cui al comma 1 sono trasferite dalla DGCS all'Agenzia con le modalità previste dall'articolo 3, comma 12, del decreto legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 425.
3. Eventuali stanziamenti diversi da quelli di cui al comma 1 sono trasferiti dalle direzioni generali competenti del Ministero.

Art. 5

(Modalità di verifica dei risultati della gestione)

1. Il Direttore riferisce sullo stato di avanzamento delle attività dell'Agenzia volte al conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 3 e sui principali fattori gestionali interni all'Agenzia, quali l'organizzazione, i processi e l'uso delle risorse, con relazioni trimestrali, trasmesse alla DGCS, entro il 31 maggio (per il periodo gennaio-aprile), il 30 settembre (per il periodo maggio-agosto) ed il 31 gennaio (per il periodo settembre-dicembre). La relazione dell'Agenzia e le eventuali osservazioni della DGCS sono illustrate nella prima riunione utile del Comitato congiunto.
2. Il Direttore trasmette alla DGCS entro il 30 aprile la relazione sul conseguimento degli obiettivi e risultati di cui all'articolo 3 nel corso dell'anno solare precedente. Entro 20 giorni dalla ricezione della relazione la DGCS può richiedere all'Agenzia informazioni supplementari e chiarimenti, che l'Agenzia fornisce entro 10 giorni dalla richiesta. Sentito il Vice Ministro, la DGCS inoltra al Ministro la relazione dell'Agenzia unitamente ad un rapporto di verifica sul raggiungimento dei risultati e ad una proposta di valutazione.

CAPO III
Modalità di collaborazione tra Ministero e Agenzia

Art. 6

(Modalità di informazioni utili alla attività di vigilanza)

1. La conoscenza delle attività svolte dell'Agenzia e degli aspetti principali del suo funzionamento è assicurata, oltre che dai meccanismi di cooperazione regolati dalla legge istitutiva e dallo statuto, dalle seguenti modalità:
 - a) relazioni trimestrali di cui all'articolo 5;
 - b) realizzazione di approfondimenti tematici ed incontri a scopo conoscitivo con modalità e tempi di volta in volta concordati con l'Agenzia.
 - c) banca dati interna delle iniziative di cooperazione attuate o finanziate dall'Agenzia, individuabili per area geografica e materia;
 - d) missioni congiunte dell'Agenzia e della DGCS;
 - e) informazione sulle sanzioni disciplinari irrogate e sui procedimenti penali o contabili avviati a carico del personale dell'Agenzia entro dieci giorni dall'adozione del provvedimento finale;
 - f) tempestiva informazione sui contenziosi nei quali l'Agenzia è coinvolta in Italia e all'estero;
 - g) informazione sui provvedimenti organizzativi interni di portata generale.

Art. 7

(Collaborazione e scambio di informazioni)

1. Il Ministero e l'Agenzia promuovono attivamente lo scambio reciproco di informazioni sulle rispettive azioni in materia di cooperazione allo sviluppo, in modo da favorirne lo svolgimento coordinato e sinergico, in attuazione delle linee di programmazione e di indirizzo stabilite dal documento triennale. Il Ministero e l'Agenzia condividono le informazioni su ogni circostanza che può influire sull'esecuzione della presente convenzione e si prestano ogni assistenza necessaria per la verifica della corretta e tempestiva esecuzione degli obblighi assunti in uno spirito di leale e reciproca collaborazione.
2. L'Agenzia trasmette alla DGCS:
 - a) contributi e proposte per la redazione del documento triennale e delle relazioni previste dalla legge istitutiva;
 - b) contributi e proposte per la redazione di documenti di indirizzo settoriale;
 - c) dati relativi alle proprie attività, ai fini della predisposizione di comunicazioni o statistiche sull'aiuto pubblico allo sviluppo dell'Italia;
 - d) rapporti Paese sull'attuazione della programmazione;
 - e) ogni utile elemento per la tempestiva predisposizione del materiale informativo in occasione di incontri con partner internazionali e di richieste da parte di organi istituzionali.
3. La DGCS trasmette all'Agenzia:
 - a) informazioni sulla negoziazione di accordi di cooperazione con impatto sull'operatività dell'Agenzia;
 - b) ogni utile elemento emerso in occasione di incontri con partner europei e internazionali con impatto sull'operatività dell'Agenzia.

4. Il Ministero e l’Agenzia dispongono di piattaforme digitali connesse – PRISMA, @doc e PITDIR - per lo scambio di comunicazioni di tipo operativo e informativo.
5. La DGCS e l’Agenzia svolgono incontri periodici per l’analisi di temi di comune interesse e organizzano gruppi di lavoro congiunti su specifiche tematiche.
6. La DGCS accede alla banca dati interna delle iniziative di cooperazione attuate o finanziate dall’Agenzia, individuabili per area geografica e materia.
7. L’Agenzia fornisce assistenza tecnica e accesso al sistema informatico GecoDelUE fino a conclusione delle iniziative di cooperazione delegata in capo alla DGCS;
8. L’Agenzia mette a disposizione, su richiesta della DGCS, la documentazione relativa ai progetti avviati prima del 1° gennaio 2016 contenuta nei propri archivi. La DGCS mette a disposizione, su richiesta dell’Agenzia, ogni documentazione in suo possesso utile alla prosecuzione delle iniziative trasferite.

Art. 8

(Programmazione annuale dell’attività di cooperazione in riferimento ai Paesi e alle aree di intervento)

1. In conformità all’articolo 17, comma 3, all’articolo 20, comma 2, e all’articolo 21 della legge istitutiva e nel rispetto del documento triennale, l’Agenzia, anche avvalendosi delle proprie sedi all’estero, fornisce alla DGCS ogni utile contributo richiesto per l’elaborazione della programmazione annuale da sottoporre al Comitato congiunto, relativamente all’assegnazione di risorse ai Paesi, ai settori e alle aree di intervento, alla loro ripartizione fra i singoli canali di intervento, inclusa la quantificazione delle risorse di cui all’articolo 18, comma 1 dello statuto, e all’indicazione delle iniziative da realizzare, tenendo anche conto delle iniziative di cooperazione delegata.

Art. 9

(Supporto tecnico dell’Agenzia al Ministero)

1. In conformità all’articolo 17, comma 3, della legge istitutiva e all’articolo 5, comma 1, lettera p), dello statuto, l’Agenzia, anche mediante le proprie sedi all’estero e attraverso missioni congiunte, assicura al Ministero supporto tecnico-operativo per lo svolgimento delle attività di cooperazione allo sviluppo, tra le quali quelle di seguito indicate a titolo esemplificativo:
 - a) rappresentanza dell’Italia nelle sedi internazionali e dell’Unione Europea;
 - b) negoziazione degli accordi di cooperazione;
 - c) elaborazione del piano di efficacia degli interventi previsto dall’articolo 2, comma 3 dello statuto;
 - d) partecipazione agli organi collegiali degli organismi internazionali, definizione delle loro politiche e valutazione delle loro attività, nonché predisposizione delle proposte di contributi al bilancio delle organizzazioni internazionali e di finanziamento di iniziative di cooperazione promosse e realizzate dalle stesse organizzazioni;
 - e) partecipazione alla politica di aiuto dell’Unione Europea, con riferimento agli strumenti finanziari esterni, ai Fondi fiduciari e al Fondo Europa Globale ed al contributo tecnico alla definizione delle politiche settoriali di cooperazione;
 - f) predisposizione delle proposte di iniziative di emergenza;

- g) predisposizione delle proposte dei crediti di cui agli articoli 8 e 27 della legge istitutiva, in raccordo con Cassa Depositi e Prestiti, nelle modalità stabilite dall'apposita convenzione;
- h) attuazione e monitoraggio degli accordi di conversione e cancellazione del debito;
- i) predisposizione dei documenti strategici di programma in relazione ai singoli Paesi partner;
- l) predisposizione di note tecniche per le attività di rendicontazione che ai sensi della legge istitutiva restano a carico della DGCS;
- m) realizzazione degli interventi con finanziamento dell'Unione Europea assegnati al Ministero ai sensi dell'articolo 6, comma 2, della legge istitutiva e dell'articolo 25, comma 7, dello statuto, attraverso la sottoscrizione di apposite Convenzioni;
- n) esercizio delle attività di cooperazione delegate a funzionari del Ministero ai sensi dell'articolo 12, comma 4, dello statuto.

Art. 10

(Istruttoria delle attività di cooperazione allo sviluppo)

1. Fatto salvo quanto previsto dal regolamento che disciplina i lavori del Comitato congiunto, il Ministero e l'Agenzia, ciascuno per le attività di propria competenza e nel rispetto del comma 2, verificano gli aspetti giuridici, finanziari e tecnici degli interventi e la loro rispondenza ai documenti di programmazione. Le risultanze della verifica sono contenute in documenti, anche su supporto informatico, idonei a dare conto delle valutazioni effettuate e a ricostruire le responsabilità in ogni fase dei processi decisionali.

2. Ferme restando le disposizioni del comma 1 e la competenza del Ministero alla negoziazione e stipula degli accordi e intese previsti dall'articolo 5, comma 4, dall'articolo 6, comma 3, dall'articolo 7, comma 3, e dall'articolo 20, comma 2, della legge istitutiva, la documentazione è sottoposta al Comitato congiunto nel rispetto delle seguenti modalità:
 - a) le proposte dell'Agenzia relative a iniziative bilaterali di cooperazione allo sviluppo sono accompagnate da una relazione firmata dal capo dell'ufficio o della sede all'estero dell'Agenzia, che evidenzia gli obiettivi, le attività, i risultati attesi e i relativi indicatori, nonché le modalità di monitoraggio dell'iniziativa e la sua fattibilità sotto il profilo giuridico, finanziario e tecnico. Per le iniziative che richiedono la stipula di un accordo o di un'intesa con il Paese partner, le proposte sono accompagnate da uno schema di accordo o di intesa;
 - b) le proposte dell'Agenzia relative all'istituzione o soppressione delle sedi all'estero si conformano alle indicazioni del documento triennale e sono accompagnate da una relazione firmata dal direttore, che evidenzia la coerenza delle scelte con le risorse finanziarie ed umane disponibili e con il volume e tipologia delle iniziative di cooperazione programmate nel Paese partner;
 - c) le proposte della DGCS relative a contributi al bilancio generale di organizzazioni internazionali sono accompagnate da una relazione firmata dal capo dell'ufficio, che evidenzia l'efficacia dell'azione dell'organizzazione e la sua coerenza con le priorità stabilite dal documento triennale;
 - d) le proposte della DGCS relative a iniziative di cooperazione allo sviluppo realizzate da organizzazioni internazionali sono accompagnate da uno schema di accordo di finanziamento e da una valutazione tecnico-economica redatta dall'Agenzia, che evidenzia gli obiettivi, le attività, i risultati attesi e i relativi indicatori, nonché le modalità di monitoraggio dell'iniziativa e la sua fattibilità sotto il profilo giuridico, finanziario e tecnico;
 - e) le proposte della DGCS relative ai crediti concessionali e agevolati di cui agli articoli 8 e 27 della legge istitutiva sono accompagnate da una valutazione tecnico-economica redatta dall'Agenzia, che evidenzia gli obiettivi, le attività, i risultati attesi e i relativi

indicatori, nonché le modalità di monitoraggio dell'iniziativa e la sua fattibilità sotto il profilo giuridico, finanziario e tecnico, e da una valutazione finanziaria fornita da Cassa Depositi e Prestiti s.p.a. sulla base della convenzione di cui all'articolo 22, comma 2, della legge istitutiva. Le proposte per i crediti di cui all'articolo 8 della legge istitutiva, sono accompagnate da uno schema di accordo o di intesa.

3. Ferme restando le disposizioni del comma 1 e la competenza del Ministero alla negoziazione e stipula degli accordi e intese previsti dall'articolo 5, comma 4, e le competenze di cui all'articolo 10 della legge istitutiva, le proposte della DGCS relative a iniziative bilaterali e multilaterali di emergenza umanitaria sottoposte all'approvazione del Ministro o del Vice Ministro sono accompagnate da una valutazione tecnico-economica redatta dall'Agenzia.

Art. 11

(Comunicazione e rapporti istituzionali)

1. L'Agenzia concorda previamente con il Ministero, per il tramite della DGCS, ogni posizione pubblica di possibile rilevanza politica.
2. L'Agenzia porta a conoscenza del Ministero, per il tramite della DGCS, ogni rilevante iniziativa di comunicazione istituzionale.
3. L'Agenzia armonizza i propri siti internet con il sito istituzionale del Ministero.
4. Restano ferme le competenze degli uffici di diretta collaborazione del Ministro, anche per le attività rientranti nell'ambito di competenza dell'Agenzia.

Art. 12

(Contenzioso)

1. Il Ministero e l'Agenzia si forniscono reciproca assistenza nell'ambito delle controversie nelle quali sono coinvolti, mettendo a disposizione tempestivamente ogni elemento di fatto e di diritto utile alla difesa dell'amministrazione.

Art. 13

(Gestione del personale)

1. Il Ministero può fornire supporto all'Agenzia nella preparazione e nello svolgimento delle procedure concorsuali, in particolare facilitando i contatti con il Dipartimento della funzione pubblica e con il Ministero dell'economia e delle finanze.
2. Nel rispetto della legge 17 ottobre 1991, n. 351, il Ministero consente al personale dell'Agenzia in servizio presso la sede centrale di fruire dei propri servizi sociali, senza oneri per il Ministero e compatibilmente con le capacità logistiche e funzionali. I relativi costi sono sostenuti direttamente dai dipendenti che fruiscono dei servizi, salvo rimborso da parte dell'Agenzia.
3. La DGCS e l'Agenzia collaborano alla definizione di tutte le posizioni pendenti afferenti alla gestione economica del personale di cui all'articolo 32, comma 4, della legge istitutiva.
4. Il Ministero e l'Agenzia possono concordare, col consenso dei diretti interessati, forme di mutuo avvalimento del personale in servizio, nel rispetto della normativa vigente.

5. Il Ministero assicura l'accesso al Palazzo della Farnesina ai dipendenti dell'Agenzia che, per ragioni di servizio, debbano recarsi al Ministero. Ai dipendenti dell'Agenzia che hanno esigenza di ingresso frequente al Palazzo della Farnesina il Ministero può rilasciare una "carta bianca ATe" che consente esclusivamente l'entrata nel palazzo e non l'utilizzo dei parcheggi e della mensa. L'elenco del personale autorizzato, comprensivo di nominativi e dati personali, è fornito dall'Agenzia alla DGCS e periodicamente aggiornato.
6. Su motivata richiesta dell'Agenzia, trasmessa per il tramite della DGCS, il Ministero sostiene con nota verbale le richieste di visto presentate alla competente rappresentanza diplomatica o consolare straniera in favore del personale di cui all'articolo 10, comma 1, dello statuto e del personale estraneo alla pubblica amministrazione, impegnato in attività di cooperazione allo sviluppo per conto dell'Agenzia.

CAPO IV

Rapporti fra Agenzia, sedi all'estero dell'Agenzia e rappresentanze diplomatiche e consolari

Art. 14

(Ruolo del capo missione e obblighi dei dipendenti delle sedi all'estero dell'Agenzia)

1. Il capo missione, nell'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 37 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18:
 - a) assicura il coordinamento e promuove la collaborazione e il reciproco scambio di informazioni tra la rappresentanza diplomatica o consolare e la sede all'estero dell'Agenzia;
 - b) vigila sulla coerenza delle attività svolte dalla sede all'estero dell'Agenzia con l'azione di politica estera dell'Italia;
 - c) può esprimere pareri sulle richieste di sostegno ricevute dalle autorità locali in merito ad iniziative di cooperazione;
 - d) può formulare osservazioni, ai sensi dell'articolo 9, comma 6, lettera b), dello statuto, sui bilanci preventivi e consuntivi delle sedi all'estero dell'Agenzia;
 - e) mette a disposizione dell'Agenzia informazioni di contesto utili per l'identificazione, la formulazione e la gestione di iniziative di cooperazione;
 - f) vigila sul corretto uso dello status conseguente alle notifiche disposte ai sensi dell'articolo 15 e sul rispetto delle regole di comportamento di cui al comma 3;
 - g) comunica al Ministero e all'Agenzia eventuali violazioni o situazioni di incompatibilità ambientale o funzionale, in relazione alle quali il direttore assicura la tempestiva adozione dei conseguenti provvedimenti;
 - h) fornisce informazioni al titolare di sede all'estero dell'Agenzia sulla situazione di sicurezza e impartisce istruzioni in materia di sicurezza, anche con carattere di urgenza.
2. Il titolare di sede all'estero dell'Agenzia si attiene, nella comunicazione pubblica, alla linea concordata con il capo missione e li tiene costantemente informato su:
 - a) rapporti intrattenuti con le autorità e con la società civile dei Paesi di accreditamento;
 - b) stato di attuazione delle iniziative;
 - c) provvedimenti disciplinari ed ogni altra situazione significativa relativa ai soggetti di cui all'articolo 11 dello statuto;
 - d) ogni circostanza suscettibile di avere rilevanza nei rapporti con i Paesi di accreditamento.
3. Il personale delle sedi all'estero dell'Agenzia si attiene alle istruzioni in materia di sicurezza fornite dai capi missione.

4. Il codice etico e di comportamento di cui all'articolo 17, comma 10 della legge istitutiva e all'articolo 20 dello statuto recepisce le regole relative al servizio all'estero previste nel codice di comportamento del Ministero.

Art. 15
(Notifica alle autorità locali)

1. Le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari notificano alle autorità locali le sedi all'estero dell'Agenzia quali proprie sezioni per la cooperazione allo sviluppo. I beni destinati alle attività delle sedi all'estero dell'Agenzia sono notificati quali beni destinati all'uso ufficiale della missione.
2. Il personale dell'Agenzia destinato alle sedi all'estero può essere notificato con le seguenti modalità:
 - a) il titolare della sede all'estero dell'Agenzia può essere accreditato in lista diplomatica o consolare con la qualifica di "Addetto per la cooperazione";
 - b) il restante personale dell'Agenzia destinato all'estero, se appartenente ai ruoli dell'Agenzia o alla categoria di cui all'articolo 32, comma 4, della legge istitutiva, può essere accreditato nella lista del personale tecnico-amministrativo, salvo quanto diversamente disposto per il personale in servizio in sedi che beneficiano della notifica allargata.
3. Il personale dell'Agenzia di cui all'articolo 19, comma 6, della legge istitutiva può essere notificato alle autorità locali quale personale "permanentemente residente", con le stesse modalità adottate per l'analogo personale della rappresentanza diplomatica o consolare di riferimento.
4. È esclusa la notifica alle autorità locali, ai sensi delle convenzioni di Vienna sulle relazioni diplomatiche e consolari, di ogni altro soggetto che svolge attività per conto o nell'interesse dell'Agenzia.
5. Il Ministero dispone le notifiche e gli accreditamenti di cui al presente articolo secondo gli articoli 31 e 55 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 ed in conformità con le convenzioni di Vienna sulle relazioni diplomatiche e consolari, con gli accordi bilaterali in materia di cooperazione allo sviluppo, con le leggi e gli usi locali.
6. È fatta salva la discrezionalità del Ministro in tema di accreditamento e notifica.

Articolo 16
(Personale locale)

1. Il rapporto di lavoro con il personale locale di cui all'articolo 19, comma 6, della legge istitutiva compete esclusivamente all'Agenzia, che mantiene indenni le rappresentanze diplomatiche, gli uffici consolari e il Ministero da qualsiasi reclamo o pretesa avanzata da detto personale. L'Agenzia stipula una polizza assicurativa per responsabilità civile e per la copertura dei rischi per incidenti sul lavoro.
2. Ferma restando la competenza esclusiva dell'Agenzia nello svolgimento del rapporto di lavoro, il capo missione può fornire ai responsabili delle sedi all'estero dell'Agenzia indicazioni affinché la prestazione lavorativa del personale di cui al presente articolo sia svolta nel rispetto di esigenze preminenti di sicurezza o di compatibilità ambientale.

3. L'Agenzia inserisce nei contratti di lavoro individuali del personale di cui al presente articolo l'obbligo di conformarsi alle norme di funzionamento della rappresentanza diplomatica o consolare e ai doveri di cui all'articolo 14, comma 3.
4. Il responsabile della sede all'estero dell'Agenzia informa il capo missione degli esiti delle procedure di selezione del personale di cui al presente articolo. Nei successivi quindici giorni il capo missione può formulare il proprio parere, di cui la sede centrale dell'Agenzia tiene conto ai fini del rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 155, comma 4 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18.

Art. 17

(Edifici adibiti a sedi all'estero dell'Agenzia)

1. Il direttore individua, sentito il capo missione, gli edifici da adibire a sedi all'estero dell'Agenzia in conformità all'articolo 17, comma 7, della legge istitutiva, assicurando le migliori condizioni di sicurezza e di economicità.
2. L'Agenzia concorre agli oneri derivanti dall'utilizzo di spazi comuni con gli uffici all'estero di cui all'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 secondo i seguenti criteri:
 - a) l'Agenzia provvede per intero agli oneri relativi alle proprie utenze e ad ogni onere relativo alle parti di immobili adibite a servizio esclusivo dell'Agenzia stessa;
 - b) gli oneri delle utenze comuni sono ripartiti in base ai rispettivi consumi;
 - c) gli oneri dei servizi comuni e delle misure comuni di manutenzione e di sicurezza attiva e passiva sono ripartiti pro quota;
 - d) gli oneri dei canoni di locazione e degli eventuali oneri accessori sono ripartiti sulla base dei millesimi occupati.
3. Gli interventi su parti comuni di edifici condivisi e il livello delle misure di sicurezza attiva e passiva sono disposti dal capo missione o dal Ministero. L'Agenzia è informata preventivamente, salvo casi di urgenza.

CAPO V

Disposizioni finali

Art. 18

(Controversie)

1. Se insorgono tra il Ministero e l'Agenzia contestazioni sull'interpretazione o sull'applicazione della presente convenzione, ciascuna parte comunica all'altra per iscritto l'oggetto e i motivi della contestazione. Il Ministero e l'Agenzia esaminano congiuntamente la questione entro 5 giorni lavorativi dalla comunicazione, al fine di comporre amichevolmente la vertenza.
2. Se il tentativo di composizione ha esito negativo, la questione è rimessa al Ministro, che può avvalersi del supporto di una commissione da lui nominata e composta da magistrati amministrativi, contabili o ordinari, professori universitari, dirigenti di prima fascia di pubbliche amministrazioni o equiparati.
3. Sentito il Vice ministro, il Ministro adotta una direttiva alla quale la DGCS e l'Agenzia si conformano, anche applicando, se necessario, il principio di autotutela.

4. La commissione di cui al comma 2 opera gratuitamente.
5. Le contestazioni in atto non pregiudicano l'esecuzione della convenzione, né consentono la sospensione delle prestazioni dovute dal Ministero o dall'Agenzia. Per le questioni in contestazione, Ministero e Agenzia concordano di volta in volta le modalità provvisorie di esecuzione che meglio garantiscono il pubblico interesse e il buon andamento dell'amministrazione.

Art. 19
(Modifiche alla convenzione)

1. La presente convenzione può essere modificata su proposta di ciascuna delle parti.
2. Le parti avviano, entro il mese di ottobre 2024, il procedimento per la stipula della convenzione relativa al triennio 2025-2027.

Roma

Il direttore dell'Agenzia italiana per la
cooperazione allo sviluppo

Il Ministro degli affari esteri e della
cooperazione internazionale